

Scheda semplificata sul diritto all'ingresso in casi particolari

(art. 27 T.U. 286/1998 e 40 D.P.R. 394/1999)

A cura dell'avv. Natalie Ghirardi - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

(scheda aggiornata a marzo 2008)

Disciplina generale

L'art. 27 del D.Lgs. 286 del 1998 disciplina i casi particolari di ingresso per lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari.

Si tratta di categorie particolari di lavoratori che, data la peculiare natura delle loro prestazioni, possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote stabilite annualmente dal Governo mediante il decreto flussi.

L'art. 27 c. 1 del T.U. sull'immigrazione contiene la seguente elencazione tassativa:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) I professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (come sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17)

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato ((2) Vedi il D.M. 22 marzo 2006);

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private (Lettera aggiunta dall'articolo 22, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189).

La procedura

La procedura da seguire in questi casi è in parte simile a quella seguita per l'ingresso di lavoratori subordinati generali, con la presentazione da parte del datore di lavoro della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico e le successive verifiche in Questura e Direzione Provinciale del Lavoro fino al rilascio/diniego dell'autorizzazione al lavoro.

In genere la domanda deve essere inviata allo Sportello Unico utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Ministero del Lavoro, e salve le peculiarità di ogni singola ipotesi deve contenere:

- le complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
- le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero;
- il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
- l'impegno di garantire un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza;
- l'obbligo a comunicare allo Sportello Unico ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Per i casi di competenza dello Sportello Unico esso acquisisce i pareri della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro; rilascia il nulla osta al lavoro al datore di lavoro.

Il cittadino extracomunitario, una volta ricevuto dal datore di lavoro in originale il nulla osta, deve recarsi, entro 120 giorni dal suo rilascio, presso la Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana per richiedere il visto di ingresso.

Ottenuto il visto ed entrato in Italia, il lavoratore straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto e richiedere il permesso di soggiorno per lavoro.

SINGOLI CASI

ART. 27 C. 1 LETT. A)

“a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea”;

Questo caso riguarda il distacco di dirigenti e personale altamente specializzato, con almeno sei mesi di esperienza nel settore, di società aventi in Italia la sede o una filiale o perlomeno un ufficio di rappresentanza (in quest'ultimo caso la società estera deve avere la propria sede principale in un altro Paese membro dell'Organizzazione mondiale del commercio).

Lavoratori altamente specializzati sono quelli che:

1. svolgono delle mansioni che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria qualifica come attività altamente specialistica (art. 40 c. 5 DPR 394/1999);
2. e prima della data del distacco temporaneo (si ha quando il datore di lavoro straniero per una propria esigenza pone temporaneamente un lavoratore a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa) sono occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore (ART. 40 DPR 394/1999);.

La durata del distacco deve essere definita e predeterminata nel tempo nonché commisurata alle effettive esigenze dell'azienda (distaccante). In ogni caso il distacco non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del distacco il lavoratore straniero può essere assunto a tempo determinato o indeterminato dall'azienda italiana distaccataria (art. 40 DPR 394/1999).

Durante il distacco, ai lavoratori stranieri deve essere assicurato un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dalla legge e dai contratti collettivi per i lavoratori italiani con analoghe mansioni (D.lgs. n. 72/2000).

Procedura:

in caso di lavoro subordinato

La richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 27 lett. a) deve essere inviata dalla società distaccataria operante in Italia allo Sportello Unico per l'Immigrazione compilando l'apposito modello D.

Lo Sportello unico per l'immigrazione effettua tutti gli accertamenti necessari presso gli altri uffici coinvolti: acquisisce il parere della Questura; trasmette l'istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro per la verifica del rispetto dei contratti collettivi e della congruità della capacità economica ed occupazionale del datore di lavoro; chiede l'attribuzione provvisoria del codice fiscale per il lavoratore straniero e, a richiesta dell'interessato, trasmette la domanda ed il nulla-osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto d'ingresso.

A differenza rispetto alla procedura ordinaria d'ingresso il nulla-osta all'ingresso fuori quota, deve essere utilizzato entro centoventi giorni (art. 40 c. 3 DPR 394/1999), termine entro il quale lo straniero deve richiedere il visto di ingresso alla competente Ambasciata o Consolato italiano nel suo Paese .

Il lavoratore straniero negli otto giorni successivi al suo ingresso nel territorio italiano deve presentarsi allo Sportello unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la contestuale richiesta del permesso di soggiorno (Circolare del Min. Interno n. 3 del 30/05/2005).

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27 del T.U. non può essere utilizzato per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro né essere convertito in permesso di soggiorno per altri motivi (art. 40, c. 23 DPR 394/1999) e pertanto non consente neppure allo straniero di restare in Italia per cercare una nuova occupazione fino alla scadenza del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi (art. 22, c. 11 D.P.R. n. 394/1999).

In caso di lavoro autonomo (art. 40 comma 22 DPR 394/1999)

Lo straniero deve presentare la domanda per ottenere il visto di ingresso per lavoro autonomo direttamente alla rappresentanza diplomatico consolare del proprio Paese.

All'istanza deve essere allegata l'ulteriore documentazione richiesta nello specifico caso particolare di ingresso "fuori quota", per comprovare le particolari conoscenze e l'esperienza almeno semestrale nel settore e ad essa deve essere allegato il contratto d'opera professionale che lo straniero è chiamato a svolgere in Italia.

Il contratto di opera professionale deve essere preventivamente certificato dalla Direzione Provinciale del Lavoro che ha il compito di accertare che non si configuri un rapporto di lavoro subordinato (art. 40 DPR 394/1999).

La procedura di ingresso per lavoro autonomo, infatti, non coinvolge lo Sportello unico per l'immigrazione, a differenza di quella per lavoro subordinato, cosicché alla Direzione Provinciale del Lavoro è stato affidato un ruolo, per così dire, di consulenza esterna.

ART. 27 C. 1 LETT. B) e C)

“b) lettori universitari di scambio o di madre lingua”;

“c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico” (come sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17);

Procedura:

in caso di lavoro subordinato

La richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 27 lett. b) deve essere effettuata dall'Università allo Sportello Unico per l'Immigrazione compilando l'apposito modello E (F per i professori universitari).

L'Università deve attestare che lo straniero è in possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento dell'incarico affidato.

In caso di lavoro autonomo

Lo straniero deve presentare la domanda per ottenere il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatico consolare del proprio Paese allegando la certificazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro (si richiama quanto indicato per i casi di ingresso per lavoro autonomo ai sensi dell'art. 27 c. 1 lett. a).

Il d.lgs. n. 17 del 9/1/2008 ha introdotto l'art. 27 *ter* nel TU sull'immigrazione. Questo articolo disciplina i casi di ingresso e soggiorno per ricerca scientifica al di fuori delle quote stabilite nel decreto flussi quando lo straniero intende soggiornare per periodi superiori a tre mesi ed è in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dà accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore, viene selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Università e della ricerca. L'iscrizione in questo elenco, che dovrà essere disciplinata con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, dura cinque anni. Il ricercatore e l'istituto di ricerca scientifica stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale. L'istituto di ricerca presenta allo Sportello Unico la domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco tenuto dal Ministero e di copia autentica della convenzione di accoglienza. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta. Il visto di ingresso deve essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Il ricercatore può chiedere il ricongiungimento familiare indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno.

ART. 27 C. 1 LETT. D)

“d) traduttori e interpreti”;

Lo straniero deve possedere un titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifico per le lingue richieste, rilasciato da una scuola statale o da un ente pubblico o istituto paritario, secondo la legislazione dello Stato di provenienza. Il titolo di studio o attestato professionale deve essere vistato da parte dell'Ambasciata o Consolato italiano competente per territorio dopo aver verificato la legittimazione dell'organo straniero al rilascio di predetti documenti (art. 40, c. 7, DPR 394/1999).

Procedura:

in caso di lavoro subordinato

La richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 27 lett. d) deve essere inviata dal datore di lavoro operante in Italia allo Sportello Unico per l'Immigrazione compilando l'apposito modello G.

In questo caso lo Sportello Unico comunica le richieste nominative e numeriche al centro per l'impiego competente per la Provincia di residenza del datore di lavoro.

Il centro per l'impiego diffonde le offerte per via telematica e se entro 20 giorni nessun lavoratore comunitario o nazionale presenta domanda il centro per l'impiego trasmette allo sportello unico una certificazione negativa.

Dopo 20 giorni dalla trasmissione dei dati al centro per l'impiego lo sportello unico e comunque entro 40 giorni dalla presentazione della domanda, dopo aver sentito il Questore, rilascia il nulla osta e a richiesta del datore di lavoro trasmette la documentazione agli uffici consolari.

Lo Sportello unico per l'immigrazione effettua tutti gli accertamenti necessari presso gli altri uffici coinvolti: acquisisce il parere della Questura; trasmette l'istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro per la verifica della capacità economica ed occupazionale del datore di lavoro; chiede l'attribuzione provvisoria del codice fiscale per il lavoratore straniero e, a richiesta dell'interessato, trasmette la domanda ed il nulla-osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto d'ingresso.

Anche in questo caso il nulla-osta all'ingresso deve essere utilizzato entro centoventi giorni dal rilascio (art. 40 c. 3 DPR 394/1999), termine entro il quale lo straniero deve richiedere il visto di ingresso alla competente Ambasciata o Consolato italiano nel suo Paese.

Il lavoratore straniero negli otto giorni successivi al suo ingresso nel territorio italiano deve presentarsi allo Sportello unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la contestuale richiesta del permesso di soggiorno (Circolare del Min. Interno n. 3 del 30/05/2005).

In caso di lavoro autonomo (art. 40 comma 22 DPR 394/1999)

Lo straniero deve presentare la domanda per ottenere il visto di ingresso per lavoro autonomo direttamente alla rappresentanza diplomatico consolare del proprio Paese.

All'istanza deve essere allegata la certificazione (rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo in cui il contratto verrà eseguito) che attesti che il contratto d'opera professionale non configuri un rapporto di lavoro subordinato (art. 40 DPR 394/1999).

ART. 27 C. 1 LETT. E)

“e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico”;

Il datore di lavoro deve essere necessariamente cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede all'estero che si trasferisce in Italia (art. 40 c. 8 DPR 394/1999).

L'ingresso fuori quota è ammesso per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico in Italia.

Procedura:

La richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 27 lett. e) deve essere effettuata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione compilando l'apposito modello H.

Deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato all'estero autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato estero nel quale aveva luogo il rapporto di lavoro.

ART. 27 C. 1 LETT. F)

“f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato”;

L'art. 40, c. 9 del DPR 394/1999 prevede due ipotesi di ingresso di stranieri che per motivi di formazione professionale devono venire in unità produttive in Italia a svolgere:

- a) attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale;
- b) attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco dall'organizzazione da cui dipendono.

Procedura per la lettera a):

Non occorre un nulla osta al lavoro e viene rilasciato un visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico consolare seguendo la ordinaria procedura di attivazione di uno stage formativo nei limiti del contingente annuo determinato dal Governo. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo vistato dalla regione.

Nel caso previsto dalla lettera b) l'ingresso dello straniero per svolgere attività di addestramento professionale in Italia è possibile solo se si verifica nell'ambito di un rapporto di distacco oppure quando lo straniero è già dipendente di un datore di lavoro operante all'estero e viene temporaneamente trasferito o distaccato in Italia per lo svolgimento di attività lavorativa a finalità formativa presso un datore di lavoro italiano o straniero che opera in Italia.

Procedura per la lettera b):

L'azienda o l'ente distaccatario deve chiedere allo Sportello Unico per l'immigrazione il rilascio di un nulla osta al lavoro (compilando il modello I) a cui deve essere allegato un progetto formativo approvato dalla regione in cui si svolgerà il rapporto di lavoro a finalità formativa. Gli elementi essenziali del progetto formativo dovranno essere individuati in base alla legislazione regionale competente ed in ogni caso deve essere indicata la durata del periodo di addestramento che non può superare i due anni. Il rapporto di lavoro intercorrente tra l'azienda distaccante e lavoratore va provato, nel caso che tra l'Italia ed il Paese ove ha sede l'organizzazione distaccante sia in atto una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione, prevista dalla convenzione medesima, da produrre a richiesta dello Sportello Unico. Negli altri casi, il rapporto di lavoro tra organizzazione distaccante e lavoratore sarà documentato con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilità del distaccatario.

ART. 27 C. 1 LETT. G)

“g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati”;

Il nulla osta al lavoro deve essere richiesto dal datore di lavoro che opera sul territorio italiano con proprie sedi, rappresentanze o filiali. Per prestazioni qualificate di lavoro subordinato si intendono quelle riferite ad opere o servizi particolari per i quali occorre un'esperienza specifica.

L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai lavoratori italiani e, se non sussistono convenzioni di sicurezza sociale con il paese estero, il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.

In presenza delle Convenzioni il datore di lavoro non è tenuto al versamento di contributi in Italia (i paesi attualmente convenzionati con l'Italia sono: Argentina, Brasile, Canada, Quebec, Capoverde, Israele, Jersey, Isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Usa e Venezuela).

ART. 27 C. 1 LETT. H)

“h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione”;

L'art. 40, comma 12, d.lgs. 394/1999 stabilisce che i lavoratori marittimi stranieri dipendenti di società estere appaltatrici dell'armatore che compongono l'equipaggio delle navi da crociera con bandiera italiana non necessitano del nulla osta al lavoro. I visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari con procedure semplificate. Per la richiesta del visto i lavoratori marittimi devono presentare oltre al documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto, anche il contratto d'appalto tra la società straniera e l'armatore italiano, il certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale e il contratto di arruolamento. Con il visto d'ingresso lo straniero può permanere a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco dello straniero si applicano le normali regole in tema di visto di ingresso e permesso di soggiorno previste dal T.U. in materia di immigrazione.

ART. 27 C. 1 LETT. I)

“i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie”;

Il lavoratore straniero deve essere dipendente e retribuito da un datore di lavoro che ha sede all'estero.

Il datore di lavoro deve aver concluso un contratto di appalto con un soggetto (italiano o straniero) avente ad oggetto delle prestazioni che devono essere svolte in Italia.

Il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 72 “Attuazione della Direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Art. 27, 1° comma, lett. i) del T.U. D.Lgs. n. 286/1998” ha disciplinato questa ipotesi di distacco dei lavoratori. Il Ministero del Lavoro con circolare del 23 novembre 2000, n. 82 ha previsto che le Direzioni Provinciali del Lavoro possano rilasciare le autorizzazioni al lavoro ai sensi dell'art. 27, 1° comma lett. i) secondo le seguenti modalità:

- 1) le richieste di autorizzazione al lavoro devono essere relative a lavoratori stranieri con qualifiche specializzate salvo il caso in cui vi sia diversa regolamentazione mediante accordi bilaterali;
- 2) sia verificata l'esistenza della ditta estera e la dipendenza dalla medesima dei lavoratori stranieri per i quali viene richiesta l'autorizzazione al lavoro, sulla base dell'esame di idonea documentazione prodotta a tal fine dalla azienda italiana richiedente.;
- 3) verificare la corrispondenza tra le qualifiche possedute dagli stranieri e l'attività oggetto del contratto di appalto;
- 4) acquisire anche il parere della rappresentanza sindacale dell'azienda richiedente e delle OO.SS. di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale nel settore interessato.

Ai lavoratori stranieri distaccati devono essere garantite le condizioni di lavoro previste dall'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e che, qualora non esistano convenzioni in materia di sicurezza sociale con il paese straniero da cui provengono i lavoratori interessati, gli stessi e le aziende italiane datrici di lavoro sono assoggettati a tutta la legislazione vigente in Italia in materia previdenziale ed assicurativa.

Se i lavoratori stranieri sono dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

Procedura:

L'appaltante deve chiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l'immigrazione ed il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio (massimo due anni).

Al fine del rilascio del nulla osta il datore di lavoro deve produrre copia della preventiva comunicazione effettuata agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato.

L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti trasferiti sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani e, se non sussistono convenzioni di sicurezza sociale con il paese estero, il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.

ART. 27 C. 1 LETT. L); M); N); O)

“l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero”;

“m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto”;

“n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento”;

“o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche”;

il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la circolare n. 34 del 13 dicembre 2006 del ha ricompreso nelle categorie dei lavoratori dello spettacolo anche i lavoratori stranieri non artisti da occupare presso i circhi o spettacoli viaggianti.

Procedura:

Il datore di lavoro deve chiedere il nulla osta al lavoro al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio per il collocamento nazionale dei lavoratori dello spettacolo allegando l'apposita documentazione.

Il nulla osta viene concesso per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi che può essere prorogato.

Per i casi previsti dalle lettere l) e n) il rilascio del visto di ingresso è subordinato alla certificazione sanitaria che attesti l'assenza di malattie infettive e contagiose rilasciata da istituzioni sanitarie pubbliche locali.

I visti di ingresso per artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata (inferiori a 90 giorni) sono rilasciati al di fuori delle quote di ingresso stabilite con il decreto flussi ma in questo caso l'artista può lavorare solo per il committente di spettacolo per il quale gli è stato rilasciato il visto.

I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione.

ART. 27 C. 1 LETT. P)

“p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91”; (vedasi Circolare del C.O.N.I. del 19/6/2006)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del CONI, sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, vengono fissati i limiti massimi annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili. Le quote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali. Non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote stabilite dal decreto.

In questa ipotesi il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)

La società sportiva che intende avvalersi di uno sportivo straniero deve formulare una proposta di contratto di soggiorno e una richiesta di dichiarazione nominativa di assenso per lavoro subordinato/sport alla Federazione Sportiva Nazionale cui è affiliata dandone comunicazione anche alla Questura competente che dovrà rilasciare l'apposito nulla osta.

La Federazione Nazionale Sportiva dopo aver accertato che la società abbia i requisiti per l'autorizzazione al tesseramento dello sportivo straniero trasmette al CONI la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa di assenso al CONI.

Il CONI dopo aver controllato la disponibilità delle quote d'ingresso riservate a ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e acquisito il nulla osta della questura emetta la dichiarazione nominativa di assenso.

Il CONI trasmette la dichiarazione nominativa di assenso e la proposta di contratto di soggiorno allo Sportello Unico della Provincia ove a sede la società sportiva.

Lo Sportello Unico trasmette la dichiarazione nominativa di assenso alla rappresentanza diplomatica competente.

Lo sportivo straniero giunto in Italia dovrà presentarsi allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la richiesta del rilascio di permesso di soggiorno.

ART. 27 C. 1 LETT. Q)

“q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere”;

Non necessitano di nulla osta al lavoro. Il Visto di ingresso va richiesto direttamente alla rappresentanza diplomatico consolare.

ART. 27 C. 1 LETT. R)

“r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari”;

Il nulla osta al lavoro viene rilasciato nell'ambito di accordi internazionali per un periodo non superiore ad un anno (salvo diversi accordi). Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani il nulla osta non può superare i tre mesi. Se lo straniero giunge in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

La richiesta può essere presentata da un'Azienda o Ente in caso di assunzione di lavoratori per lo svolgimento in Italia di attività di ricerca o di lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani, previsti da accordi internazionali in vigore per l'Italia. La richiesta può essere, altresì, presentata da un datore di lavoro persona fisica non esercente attività imprenditoriale per lo svolgimento di attività di lavoro "alla pari". L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria comprovata da idonea documentazione (almeno otto anni) e, comunque, non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.

Se lo straniero è minore deve, essere prodotta la documentazione attestante l'assenso dell'esercente la potestà genitoriale all'espatrio del minore.

Nella richiesta di nulla osta devono essere indicate la data, le parti e l'oggetto dell'Accordo (scambio - mobilità - collocamento "alla pari") nonché la denominazione del programma. Nell'ipotesi di nulla-osta richiesto in favore di stranieri già entrati in Italia con un visto vacanze-lavoro, il richiedente deve indicarne gli estremi (Ambasciata/ Consolato che l'ha rilasciato e data di rilascio) e dovrà produrre il documento comprovante lo specifico titolo di ingresso.

Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il rapporto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro non può superare la durata di tre mesi, ferma restando la possibilità per il cittadino straniero di occuparsi alle dipendenze di diversi datori di lavoro fino a totalizzare un periodo lavorativo nel complesso non superiore a 6 mesi.

ART. 27 C. 1 LETT. R-bis)

“r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private”.

I lavoratori previsti da questa lettera sono esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute ovvero ottenuto in Italia o in uno Stato U.E.. Sono legittimate ad effettuare la richiesta di nulla osta:

- le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri.

- le agenzie di somministrazione di lavoro;
- le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima

La richiesta di nulla osta deve essere presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione attraverso la compilazione del modello O.

Il Ministero della Salute con circolare del 12/4/2000 ha indicato la procedura da seguire per il riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero.

Questi lavoratori possono lavorare a tempo indeterminato e quindi non viene richiesta la necessità di proroga dell'autorizzazione a permanere sul territorio italiano. Essi possono cambiare datore di lavoro e stipulare direttamente in Italia un nuovo contratto di lavoro, senza bisogno di dover intraprendere ogni volta una nuova procedura di autorizzazione di assunzione dall'estero, a condizione che il datore di lavoro sia sempre una struttura che svolge attività sanitaria e che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originale nulla osta (art. 40, c. 23 del D.P.R. 364/1999).

Il Ministero del lavoro con nota del 7/9/2006 n. 3253 ha chiarito che gli infermieri professionali non aventi cittadinanza italiana possono essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle strutture private e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dalle strutture pubbliche (in quanto l'accesso al pubblico impiego è costituzionalmente riservato ai cittadini italiani).

MODULISTICA

La modulistica da utilizzare è reperibile sul sito www.solidarietasociale.it; homepage immigrazione; ingresso e soggiorno lavoratori extracomunitari.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

T.U. Immigrazione;

Regolamento di Attuazione;

D.Lgs. n. 17 del 9/1/2008

Circolare Min. Interno n. 3 del 30/05/2005

D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 72

Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 34 del 13 dicembre 2006

Circolare del C.O.N.I. del 19/6/2006

Circolare Ministero della Salute del 12/4/2000

Nota Ministero del lavoro del 7/9/2006 n. 3253

Dal sito dell'Ufficio Stranieri del Comune di Torino.